



1° Circolo Didattico Statale "N.Fornelli"

Via Repubblica Italiana, 116 – 70032 Bitonto

Tel./Fax 0803751522

Cod. Mecc. BAEE076003 – Cod. Fiscale 80022450722

baee076003@istruzione.it - baee076003@pec.istruzione.it

www.scuolaforneelli.edu.it

Prot. n. 723/V1.9

Alla c. a. Dipendenti interessati

Lavoratori in stato di gravidanza o allattamento

OGGETTO: D. Lgs. N. 151/2001 (puerperio e gravidanza)

Il sottoscritto **Dott. Carmelo D'AUCCELLI** in qualità di Dirigente Scolastico della scuola e nel rivestire il ruolo di datore di Lavoro, con la presente

INFORMA

le dipendenti interessate ai sensi dell'Art. 36 del D. Lgs. N. 81/08, quanto previsto dalla normativa riguardante il puerperio e la gravidanza ai sensi del D. Lgs. N. 151 del 2001 in oggetto.

La normativa vigente vieta di adibire le donne in stato di gravidanza e fino al settimo mese dopo il parto a lavorazioni in cui si fa uso di agenti biologici pericolosi e nocivi per la madre e il bambino (D.Lgs. 151/01 e s.m.i.).

La nuova Direttiva (UE) 2020/739 della Commissione del 3 giugno 2020, direttiva dell'Unione Europea che "modifica l'allegato III della direttiva 2000/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'inserimento del SARS-CoV-2 nell'elenco degli agenti biologici di cui è noto che possono causare malattie infettive nell'uomo e che modifica la direttiva (UE) 2019/1833 della Commissione" inserisce il virus SARS-CoV-2 nel gruppo 3. Alla luce di quanto appena esposto e considerato che, in ambito scolastico, pur applicando tutte le possibili misure di prevenzione e protezione ai fini del contenimento della diffusione del contagio da SARS-CoV2, permane comunque il rischio potenziale e "residuo" di contagio, le informazioni certe riguardo la possibilità di trasmissione del virus SARS-CoV2 dalla madre al feto o attraverso il latte materno sono ancora scarse e necessitano di ulteriori studi, per tutto il periodo di emergenza sanitaria da COVID-19, per i seguenti gruppi omogenei di lavoratori:

"DOCENTE, PERSONALE TECNICO, COLLABORATORE SCOLASTICO" si ritiene che l'attività lavorativa non possa ritenersi compatibile con lo stato di gravidanza ed allattamento perché in caso di infezione da SARS-CoV2 l'effetto potrebbe essere pregiudizievole per la salute della madre e del bambino. Si segnala inoltre che nel caso dei docenti di sostegno non potendo essere garantito il distanziamento sociale e in presenza di alunni con patologie che impediscano l'utilizzo della mascherina il rischio di infezione da SARS-CoV2 viene ulteriormente amplificato.



1° Circolo Didattico Statale "N.Fornelli"

Via Repubblica Italiana, 116 – 70032 Bitonto

Tel./Fax 0803751522

Cod. Mecc. BAEE076003 – Cod. Fiscale 80022450722

baee076003@istruzione.it - baee076003@pec.istruzione.it

www.scuolaformelli.edu.it

"D.S.G.A. E ADDETTI AL SERVIZIO DI SEGRETERIA" dovrà essere valutata di volta in volta la compatibilità dell'attività lavorativa rispetto all'esposizione al rischio di contagio da SARS-CoV2. Va inoltre tenuto presente che l'art. 5 del D.P.R. n. 1026/1976, comma 4, prevede comunque che l'Ispettorato del lavoro può ritenere che sussistano condizioni ambientali sfavorevoli agli effetti dell'art. 3, terzo comma, e dell'art. 5, lett. b), della legge anche quando vi siano pericoli di contagio derivanti alla lavoratrice dai contatti di lavoro con il pubblico o con particolari strati di popolazione, specie in periodi di epidemia". Si ricorda l'iter da avviare nel caso delle lavoratrici in gravidanza. La lavoratrice in gravidanza deve comunicare il proprio stato al Datore di Lavoro attraverso certificato dello specialista ginecologo (con indicazione dell'epoca di gestazione e dell'epoca presunta del parto), al fine di consentire l'applicazione delle misure di protezione e prevenzione. L'iter che viene intrapreso a seguito della comunicazione della lavoratrice in gravidanza è il seguente nel caso in cui la mansione svolta presenta rischi pregiudizievoli per la salute: se c'è possibilità di cambio mansione che non espone la lavoratrice in gravidanza a rischi pregiudizievoli, si procede con il cambio mansione; se non c'è possibilità di cambio mansione perché tutte le attività espongono a rischi pregiudizievoli per la lavoratrice in gravidanza si attiva la procedura di astensione anticipata dal lavoro. Il Datore di Lavoro informa l'Ispettorato che emette provvedimento di diniego o accettazione generalmente entro 7 giorni.

Lo stesso iter sarà garantito per il periodo dell'allattamento ovvero fino a 7 mesi di età del figlio.



Il Dirigente Scolastico
Dott. Carmelo D'AUCELLI